



Comune di Cesenatico

Provincia di Forlì-Cesena

Settore Servizi Demografici Scolastici e Sociali
Ufficio Servizi Sociali

BANDO DI CONCORSO GENERALE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) A CANONE SOCIALE CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI DURANTE IL PERIODO DI VIGENZA DELLA GRADUATORIA.

(Scadenza domande 31.01.2012 ore 12,30)

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 24/2001 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento Comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 22.05.2009 e successive modificazioni, viene indetto un bando di concorso per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) a canone sociale, ubicati nel territorio comunale di Cesenatico, di proprietà del Comune di Cesenatico, che si renderanno disponibili durante il periodo di vigenza della graduatoria stessa, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità ai sensi degli artt. 25 e 28 della L.R. n. 24/01 e dei Regolamenti comunali di attuazione.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione in locazione di un alloggio di Erp dovranno presentare domanda al Comune di Cesenatico su apposito modulo, entro le ore 12,30 del giorno 31.01.2012 secondo le modalità contenute nel presente bando di concorso.

Si precisa che la graduatoria, potrà essere utilizzata (fino all'adozione di specifica graduatoria), anche per l'assegnazione in locazione di alloggi di Erp a canone calmierato o agevolato, a condizione che i nuclei familiari utilmente collocati dispongono di risorse economiche sufficienti a pagare il canone di locazione, computate sulla scorta della dichiarazione sostitutiva unica-attestazione Ise Isee di riferimento.

1) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l'assegnazione in locazione degli alloggi di Erp sono stabiliti dagli artt. 15 e 24 della L.R. n. 24/2001, dalle delibere di Consiglio regionale n. 327 del 12.02.2002 e n. 395 del 01.07.2002 e di Giunta regionale n. 468 dell'11.04.2004 e Determinazione dirigenziale del Responsabile servizio politiche abitative della Regione Emilia-Romagna n. 7436 del 30.07.2009.

I requisiti indicati nelle seguenti lettere A.1), A.2), B) e D1) devono sussistere in capo al richiedente, il requisito indicato nella seguente lettera A.3) deve sussistere in capo a tutti i componenti il nucleo familiare avente diritto così come indicato nel modulo di domanda, compreso il richiedente:

A) CITTADINANZA

A.1) cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente;

A.2) cittadinanza di Stato aderente all'Unione Europea;

A.3) cittadinanza di Stato non aderente all'Unione Europea: il richiedente, ai sensi dell'art. 40, comma 6°, D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286, così come modificato dalla Legge 30/07/2002 n. 189, deve essere titolare di carta di soggiorno (permesso CE per soggiornanti di lungo periodo) o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo.

B) RESIDENZA O SEDE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA NEL COMUNE DI CESENATICO;

B.1) residenza anagrafica nel Comune di Cesenatico;

B.2) sede dell'attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Cesenatico;

B.3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio nel Comune di Cesenatico;

B.4) attività lavorativa svolta all'estero. In tal caso, è ammessa la presentazione della domanda per un solo Comune o ambito territoriale.

Ai fini del presente bando per sede dell'attività lavorativa di cui al presente punto B) si intende la titolarità in capo al richiedente di un rapporto di lavoro con impresa avente sede legale o unità produttiva stabilmente ubicata nel territorio del Comune di Cesenatico.

I requisiti indicati nelle seguenti lettere C) - D)2 - E) ed F) devono sussistere in capo a tutti i componenti il nucleo familiare avente diritto così come indicato nel modulo di domanda, compreso il richiedente.

C) LIMITI ALLA TITOLARITA' DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI

c.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito provinciale relativo al Comune di Cesenatico, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2, classe 1, calcolata nell'ambito comunale suddetto, considerando la zona censuaria più bassa.

c.2) fatto salvo quanto previsto al punto c.1), il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2, classe 1, del Comune di Cesenatico considerando la zona censuaria più bassa.

c.3) nei casi di cui alle lett. c.1) e c.2), la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

D) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI

D.1) assenza di precedenti assegnazioni in locazione di alloggi di E.R.P. a canone sociale in via permanente;

D.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

E) REDDITO PER L'ACCESSO

Il limite di reddito per l'accesso, calcolato, ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni in base all'I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e all'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), *aggiornato con le indennità e/o i benefici economici di ordine assistenziale e/o il loro controvalore, di volta in volta erogati o concessi da questo Comune in virtù della medesima dichiarazione sostitutiva unica considerata*, è il seguente:

e.1) **valore I.S.E.** **non deve superare € 34.308,60**

Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a €. 35.000,00 al lordo della franchigiaprevista dal D.Lgs. 109/98 come modificato dal D.Lgs. 130/2000, ossia di €. 15.493,71; il limite del patrimonio è incrementato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%;

e.2) **valore I.S.E.E.** **non deve superare € 17.154,30**

e.2.1) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione, il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall'attestazione dell'INPS è diminuito del 20%.

e.2.2) Per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%.

Le condizione e.2.1) ed e.2.2) non sono tra loro cumulabili.

F) MOTIVI OSTATIVI ALL'ASSEGNAZIONE.

f.1) occupare o aver occupato illegalmente o senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere A.3), C),D),E),F), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare avente diritto, **alla data di presentazione della domanda e debbono permanere** al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera F) del comma 1 dell'art. 30 della L.R. n. 24/2001 in merito al requisito relativo al reddito.

1.1 Per *nucleo familiare avente diritto* si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

1.2 Per *nucleo avente diritto* si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

2) MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso, in bollo da €. 14,62, deve essere compilata unicamente sul modulo predisposto dal Comune che potrà essere ritirato presso l'Ufficio Servizi Sociali o l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune.

Nella domanda devono essere indicati:

- a) la cittadinanza, nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
- b) la composizione del nucleo familiare richiedente, corredata dai dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;
- c) la condizione economica del nucleo familiare determinato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni (ISE e ISEE scaturite da Dichiarazione sostitutiva unica che verrà *aggiornata con le indennità e/o i benefici economici di ordine assistenziale e/o il loro controvalore, di volta in volta erogati o concessi da questo Comune in virtù della medesima dichiarazione sostitutiva unica considerata*);
- d) le condizioni utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
- e) il luogo in cui dovranno essere recapitate al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

Il concorrente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che sussistono (alla data della presentazione della domanda) a suo favore, i requisiti sopra riportati alle lettere **A.1)-A.2)** (cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente) e **B** (residenza o sede dell'attività lavorativa) di cui all'art. 15 della L.R. n. 24/2001 e della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 327 del 12/2/2002 e successive integrazioni, nonché, in favore di se stesso e degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere **A.3)** (carta di soggiorno -permesso CE per soggiornanti di lungo periodo- o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo), **C** (limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili), **D** (assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggi realizzati con contributi pubblici e assenza di contributi pubblici o finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici per l'acquisto in proprietà di alloggi), **E** (reddito del nucleo familiare) di cui all'art. 15 della L.R. n. 24/2001 e della citata Deliberazione 327/2002 e successive integrazioni.

Il richiedente deve esprimere, altresì, il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs n.196/2003.

Alla domanda devono essere allegate, a pena di inammissibilità della stessa e conseguente esclusione dalla graduatoria del concorrente:

- a) **attestazione ISE/ ISEE con redditi riferiti all'anno 2010;**
- b) **relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al D.P.C.M. del 18/05/2001 (con tutti i fogli allegati) riferita a tutti i componenti del nucleo familiare;**
- c) per i cittadini di Stato non aderente all'Unione Europea: permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno almeno biennale in corso di validità o documentazione attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo (per tutti i componenti il nucleo di famiglia).

Ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e 3 dell'art. 18 della L. n. 241/90, e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune e/o l'Azienda Casa accertano i fatti, gli stati e le qualità del concorrente, provvedendo d'ufficio, con diretta certificazione o con acquisizione di documenti presso altra Pubblica Amministrazione.

3) MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Ai soli fini dell'attribuzione dei punteggi di cui sotto e salvo accrescimento naturale, il nucleo familiare pluripersona di riferimento di cui al punto 1.1, è quello formato da persone con coabitazione stabile (=residenza) di almeno 12 mesi, mentre negli altri casi riportati al punto 1.2 la convivenza deve sussistere da almeno due anni (24 mesi)

Il punteggio complessivo per la formazione della graduatoria è stabilito in 95 (NOVANTACINQUE) punti, suddivisi in cinque categorie, per ognuna delle quali è previsto un tetto massimo:

1. condizioni soggettive:..... punti 25;
2. condizioni di disagio sociale:punti 20;
3. condizioni oggettive:punti 20;
4. condizioni economiche:.....punti 20;
5. condizione residenziale..... punti 10.

TUTTE LE CONDIZIONI CHE DETERMINANO L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI SEGUITO INDICATI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTATI NELLE FORMA DI LEGGE, PENA LA NON ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO.

A - CONDIZIONI SOGGETTIVE (massimo 25 punti su 95)

Si intendono condizioni connesse al richiedente ed al suo nucleo familiare così come previsto dalla normativa vigente.

A.1 Nuclei formato da ultra settantenni _____punti 6

Il punteggio si attribuisce se il nucleo richiedente è formato esclusivamente da:

- uno o più ultra-settantenni.
- uno o più ultra-settantenni con minori oppure maggiorenni handicappati a carico.

In caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia superato i 70 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa e abbia superato i 65 anni.

A.2 Nucleo formato da ultra-sessantacinquenni _____punti 3

Il punteggio si attribuisce se il nucleo richiedente è formato esclusivamente da:

- uno o più ultra-sessantacinquenni.
- uno o più ultra-sessantacinquenni con minori oppure maggiorenni handicappati a carico.

In caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa.

A.3 Presenza nel nucleo richiedente di un ultra-settantenne _____punti 3

Il punteggio si attribuisce se nel nucleo richiedente è presente un ultrasettantenne che non rientri nella condizione di cui al punto A1.

I punteggi attribuiti per i punti A1, A2 e A3 non sono cumulabili fra di loro.

<u>Presenza nel nucleo richiedente di persona con handicap:</u>	<u>Punti</u>
<i>A-4 invalidità totale o non autosufficienza (come definita dalla L.R. 5/1994), cieco assoluto, sordomuto, riconoscimento gravità dell'handicap ex legge 104/1992.</i>	8
<i>A-5 invalidità pari o superiore al 67% ed inferiore al 100%, cieco con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi.</i>	4
<i>A-6 invalidità pari o superiore al 50% e inferiore al 67%.</i>	2
<i>A-7 minore con riconoscimento di invalidità civile</i>	6

Il punteggio è attribuito per ogni persona invalida o disabile, la cui condizione sia già stata riconosciuta dalla competente Commissione AUSL, o abbia presentato domanda per ottenere tale riconoscimento in data anteriore alla scadenza del bando. In questo secondo caso il punteggio verrà assegnato con riserva e potrà essere confermato se documentato entro la data di verifica dei requisiti.

Il punteggio di invalidità sarà riconosciuto, attribuendo il relativo punteggio, anche nel caso di certificati di invalidità rilasciati da pubbliche amministrazioni per altre condizioni equiparabili (quali invalidità del lavoro, invalidità per servizio ecc.)

<u>Situazione di famiglia:</u>	<u>Punti</u>
<i>A-8 Nucleo familiare richiedente composto esclusivamente da un solo genitore e da figli, di cui almeno uno minorenni</i>	5
<i>A-9 Presenza di figli fiscalmente a carico (punteggio per ogni figlio)</i>	2
<i>A-10 Giovane coppia i cui componenti siano ambedue di età inferiore a 35 anni, sposati o conviventi anagraficamente. In tale ultimo caso la convivenza anagrafica deve sussistere da almeno un biennio computato a ritroso dalla data di presentazione della domanda.</i>	3

B - CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE (massimo punti 20 su 95)

- B-1 Nucleo incluso dai servizi sociali in progetti di assistenza e recupero a fronte di gravi conflitti familiari e/o violenze in famiglia, (comprovate da formale denuncia/querela, con pronunciamento della magistratura)* punti 15
- B-2 Nucleo con componente affetto da gravi patologie, già in carico ai servizi socio-sanitari, che comportano un carico assistenziale molto elevato e/o a rischio di istituzionalizzazione.* punti 5

Le situazioni specificate ai punti B-1, B-2 devono essere attestate da apposite attestazioni o relazioni dei Servizi Sociali o Sanitari.

C - CONDIZIONI OGGETTIVE (massimo 20 punti su 95)

Provvedimento esecutivo di sfratto o ordinanza comunale di sgombero che determini il rilascio coattivo dall'alloggio:

- | | | |
|------------|--|-----------------|
| C-1 | entro 12 mesi | punti 18 |
| C-2 | oltre 12 mesi | punti 9 |
| C-3 | <u>Sistemazione precaria, accertata dall'autorità competente o procurata dall'Amministrazione Comunale, determinatasi a seguito di sfratto esecutivo o eseguito</u> | punti 18 |
| C-4 | <u>Sentenza o provvedimento giudiziale (comprese le sentenze di fallimento ed i conseguenti decreti di trasferimento della proprietà) muniti di formula esecutiva, comportanti l'obbligo di rilascio dell'alloggio.</u> | punti 7 |
| C-5 | <u>Allontanamento dall'alloggio messo a disposizione nell'ambito delle prestazioni connesse a contratti di lavoro, a seguito di interruzione non volontaria del rapporto di lavoro e per motivo oggettivo, a condizione che detto rapporto di lavoro abbia avuto</u> | punti 5 |

durata superiore a due anni

C-6 Sistemazione provvisoria procurata (da oltre 12 mesi) dall'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite Agenzie o altri soggetti da essa individuati. **punti 15**

C-7 Perdita dell'alloggio per separazione legale (giudiziale o consensuale omologata dal giudice) purché dalla sentenza risulti l'obbligo di rilasciare l'alloggio. **punti 7**

I provvedimenti esecutivi di sfratto non devono essere stati intimati per inadempienze contrattuali, con l'eccezione dei casi per i quali l'Amministrazione comunale attesti che si tratta di soggetti in carico ai servizi sociali e/o in situazione di grave difficoltà economica, determinati da rilevanti problematiche riferite a uno o più componenti del nucleo richiedente, conseguenti ad infortuni o gravi malattie con esito invalidante di grado non inferiore al 46% e che gli stessi producano per il nucleo familiare una forte riduzione reddituale non inferiore al 40% dell'ISE calcolata rispetto a quello dell'anno precedente l'evento invalidante.

Il punteggio di cui ai punti C1 e C2 viene comunque riconosciuto e mantenuto (per i 6 mesi successivi al rilascio volontario dell'alloggio od al termine della sistemazione precaria di cui al punto C3), qualora esso sia avvenuto in presenza di sfratto esecutivo come definito ai sensi dei punti sopra richiamati, anche se la soluzione abitativa autonomamente reperita dall'interessato non corrisponde ai requisiti di precarietà di cui al punto C3.

C-8 alloggio anti-igienico **punti 5**

L'anti-igienicità deve essere provata da certificato della competente AUSL che ne attesti la non risanabilità con interventi di manutenzione ordinaria. Il punteggio è attribuibile se il richiedente risiede nell'alloggio almeno da due anni, computati a ritroso dalla data di presentazione della domanda.

I punteggi di cui alle lettere C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7 e C-8 non sono cumulabili tra loro.

C-9 ambienti impropriamente adibiti ad uso abitativo _____ **punti 5**

Si fa riferimento ad ambienti privi di destinazione d'uso a civile abitazione. Il punteggio è attribuibile se il richiedente risiede in tali ambienti almeno da due anni, computati a ritroso dalla data di presentazione della domanda.

C-10 sovraffollamento:

1 persona oltre gli standard

2 persone oltre gli standard

3 persone o più oltre gli standard

punti 1

punti 2

punti 3

ai fini del presente articolo lo standard abitativo viene così stabilito:

N. COMPONENTI	N. VANI
1 o coppia	monolocale
1/coppia/adulto con minore di età inferiore ad anni 11	1
2 (non costituenti coppia)	2
3/4 persone/adulto con minore di età superiore ad anni 11	2
5 persone	3 (con superficie inferiore a 70 mq)
6 persone	3 (con superficie superiore a 70 mq)
7 persone	4 (con superficie di almeno 80 mq)

per **vano** si intende un locale di superficie superiore a 9 mq, con esclusione dei servizi e delle cucine abitabili.

Nel caso in cui l'alloggio sia privo di una cucina abitabile di almeno 9 mq, uno dei vani viene considerato come cucina. Il punteggio è attribuibile qualora il sovraffollamento persista almeno da un anno computato a ritroso dalla data di presentazione della domanda.

I punteggi per gli alloggi di cui alle lettere C-8 e C-9 ove già considerati ai fini della formazione di una graduatoria di Erp, non potranno essere più riconosciuti per questa e successive graduatorie né allo stesso né ad altri concorrenti.

D – CONDIZIONI ECONOMICHE (massimo 20 punti su 95)

La condizione economica è determinata in base all'I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e all'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) calcolati sulla scorta della Dichiarazione sostitutiva Unica presentata con reddito aggiornato con le indennità e/o i benefici economici di ordine assistenziale e/o il loro controvalore, di volta in volta erogati o concessi da questo Comune in virtù della medesima dichiarazione sostitutiva unica considerata.

D-1 Reddito ISEE (da attribuire per fasce di reddito ISEE)

oltre	€ 13.000,00	_____	punti 0
da	€ 10.000,00	a € 13.000,00 _____	punti 3
da	€ 7.000,00	a € 9.999,00 _____	punti 6
da	€ 4.000,00	a € 6.999,00 _____	punti 8
inferiore ad	€ 4.000,00	_____	punti 10

D-2 Incidenza del canone sul reddito ISE

dal 15% al 24,9%	_____	punti 2
dal 25% al 34,9%	_____	punti 4
dal 35% al 44,9%	_____	punti 6
dal 45% al 54,9%	_____	punti 8
superiore o uguale al 55%	_____	punti 10

Qualora sia riconosciuto il punteggio relativo allo sfratto per inadempienza contrattuale il punteggio per incidenza canone reddito eventualmente attribuito verrà riportato, al momento del controllo preliminare all'assegnazione, all'ammontare del canone effettivamente corrisposto nell'ultimo anno. In ogni caso, ai fini del calcolo del punteggio dell'incidenza canone/reddito il richiedente dovrà presentare copia del contratto di locazione registrato e documentazione attestante il pagamento del canone dei 12 mesi precedenti alla verifica dei requisiti.

E - CONDIZIONE RESIDENZIALE (massimo 10 punti su 95)

E-1 Anzianità di residenza nel Comune alla data di scadenza del bando

Da oltre 5 fino a 6 anni	_____	punti 1
Da oltre 6 fino a 8 anni	_____	punti 2
Da oltre 8 fino a 10 anni	_____	punti 3
Da oltre 10 fino a 12 anni	_____	punti 4
Da oltre 12 fino a 14 anni	_____	punti 5
Da oltre 14 fino a 16 anni	_____	punti 6
Da oltre 16 fino a 18 anni	_____	punti 8
Oltre 18 anni	_____	punti 10

Il periodo di residenza preso in considerazione è solo quello continuativo calcolato a ritroso dalla data del bando.

4) FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso per la formazione della graduatoria da utilizzare per l'assegnazione in locazione di alloggi di Erp, corredata dalla opportuna documentazione, dovrà essere inoltrata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Sindaco di Cesenatico, **entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 31.01.2012**, oppure consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune in via M. Moretti n. 5 entro e non oltre le ore 12,30 dello stesso giorno.

Le domande presentate dopo la scadenza di cui sopra saranno escluse dal concorso, intendendosi valide le domande presentate per posta con data di partenza/spedizione entro i termini, quale risulta dal timbro postale. Ogni domanda inoltrata senza l'osservazione delle modalità e dei termini stabiliti dal Bando ad eccezione dell'imposta sul bollo, la cui eventuale mancanza potrà essere sanata, sarà esclusa dalla graduatoria.

Del pari saranno escluse le domande non compilate sugli appositi stampati o non sottoscritte.

Le domande inviate per posta dovranno essere presentate, corredate dalla fotocopia di un documento valido d'identità dell'intestatario della domanda.

I **lavoratori emigrati all'estero** possono presentare domanda entro il termine sopra stabilito documentando il proprio reddito, il patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché il canone corrisposto per l'alloggio (occupato in base a contratto di locazione regolarmente stipulato ai sensi della legislazione del paese estero di residenza) per consentire il ricalcolo di tale situazione reddituale e patrimoniale in base alle norme ISE/ISEE.

La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme stabilite dalla L.R. 24/2001, dal regolamento comunale di assegnazione degli alloggi e dal presente bando.

Il Comune, nel rispetto delle disposizioni della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in materia di procedimento amministrativo e sulla base delle situazioni dichiarate in domanda, provvede all'attribuzione dei punteggi e procede alla formazione della graduatoria provvisoria.

Nella stessa graduatoria provvisoria, in calce alla medesima, sono elencate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni nonché quelle per cui è richiesta la verifica e l'assegnazione del punteggio da parte della Commissione Comprensoriale.

E' facoltà del Comune e della Commissione Comprensoriale Assegnazione Alloggi, sia in sede di istruttoria delle domande sia in occasione della formulazione delle graduatorie, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità richieste, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal concorrente (fatti salvi i documenti acquisiti d'ufficio ai sensi del DPR n. 445/2000).

E' altresì facoltà dei medesimi organi disporre accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'Amministrazione Finanziaria, atti a verificare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti prescritti dal Bando.

5) PREVALENZA NELLA GRADUATORIA

L'inserimento in graduatoria delle domande dei richiedenti, a parità di punteggio, avviene utilizzando i sotto elencati criteri di priorità:

1. anzianità di residenza anagrafica del richiedente nel Comune di Cesenatico (come da precedente lett. E);
2. grado di invalidità, dando la prevalenza al maggiore;
3. situazione con reddito ISEE inferiore.

Qualora la parità persista, si provvederà al sorteggio.

La graduatoria provvisoria, come sopra formata, è pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune di Cesenatico e affissa presso la sede dell'Acer (che provvederà ad inserirla sul suo sito web), per 15 giorni consecutivi.

Ai richiedenti emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita, a mezzo raccomandata.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo, e per gli emigrati all'estero dalla data di spedizione della comunicazione, gli interessati possono presentare motivato ricorso alla Commissione Comprensoriale Assegnazione Alloggi.

Il ricorso deve essere depositato presso il Comune o presso l'Acer, che provvederanno a trasmetterlo al Presidente della Commissione Comprensoriale citata.

Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dei ricorsi, il Comune trasmette al Presidente della Commissione Comprensoriale la graduatoria provvisoria unitamente ai ricorsi presentati in tempo utile.

Nei successivi 30 giorni la Commissione Comprensoriale, esaminati e decisi i ricorsi presentati, trasmette al Comune la documentazione per la redazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva è approvata con determina dirigenziale e pubblicata nell'Albo pretorio on line del Comune e dell'Acer per 30 giorni consecutivi e inserita nel sito web dell'Acer, e costituisce provvedimento esecutivo a far tempo dalla pubblicazione all'Albo del Comune.

Con l'approvazione della graduatoria definitiva da parte del Comune decadono tutte le precedenti graduatorie in essere.

6) ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Prima dell'assegnazione dell'alloggio il Comune, tramite la Commissione Comprensoriale, verifica l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio del potenziale assegnatario.

Nel caso in cui si accerti la non sussistenza dei requisiti nonché la mancanza o il mutamento delle condizioni ne viene dato avviso al richiedente che, nel termine di giorni 10, può presentare eventuale ricorso in opposizione alla Commissione stessa.

Il ricorso viene esaminato dalla Commissione. In caso di variazione del punteggio dovuta a variazione delle condizioni, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria determinata dal punteggio.

Il Comune, in relazione a quanto previsto dall'art. 29 della L.R. n. 24/01, espleta in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni dichiarate nella domanda.

Gli alloggi vengono assegnati secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria, tenendo conto della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, del numero dei vani e della superficie di ciascun alloggio. Nella scelta dell'alloggio da assegnare il Comune persegue l'obiettivo della massima razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico.

7) CONTROLLI E ALTRE DISPOSIZIONI

Ai fini del controllo sulle dichiarazioni sostitutive uniche, si applicano le procedure e le modalità previste dall'art. 71 DPR 445/2000 e dall'art 43 quater del "Regolamento per la realizzazione di alcuni interventi e prestazioni di servizi in campo sociale", introdotto con delibera consiliare n. 59 del 04.08.2008 e successive modifiche.

Detti controlli verranno disposti anche attraverso la Guardia di Finanza-Tenenza di Cesenatico per effetto del protocollo d'intesa approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 413 del 10.11.2011.

Si rammenta al richiedente che l'art. 76 del D.P.R. 445/2000 prevede che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Inoltre, fermo restando quanto sopra, l'art.75 del D.P.R. 445/2000 prevede che, nel caso in cui emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Si rammenta altresì **che l'eventuale rinuncia ad un alloggio proposto, non ritenuta dagli uffici comunali giustificata, determina per l'intero nucleo familiare la cancellazione dalla graduatoria di riferimento, l'inibizione a presentare domanda per l'inserimento nella successiva graduatoria e l'esclusione da qualsiasi altra prestazione erogabile o assegnabile dal Comune per i successivi 12 mesi decorrenti dalla rinuncia**

Per qualsiasi ulteriore aspetto non espressamente disciplinato nel presente Bando si rinvia all'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22.05.2009 e successive modifiche.

Il Comune non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

8) INFORMATIVA ALL'INTERESSATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

I dati personali comunicati nell'istanza e nella documentazione saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini dell'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'impossibilità di essere ammessi in graduatoria.

Il titolare del trattamento è il Comune di Cesenatico ed il Responsabile è il dirigente del Settore "Servizi Demografici, Scolastici e Sociali".

I dati saranno comunicati ad ACER Forli-Cesena nonché a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (ex art. 22 Legge 241/1990).

Cesenatico 19 dicembre 2011

Il Dirigente
Claudio Ceredi